

Tipologia: **FISCO**

Protocollo: **2002313** Data: **04.01.2013**

Oggetto: **Istanza di rimborso Irpef/Ires collegato all'indeducibilità dell'Irap dei dipendenti**

## ISTANZA DI RIMBORSO IRPEF/IRES

Gentile Associato,

L'art. 2, comma 1, del Decreto Legge 201/2011 convertito nella L. 214/2011 ha modificato le modalità applicative della deduzione dell'IRAP dalle imposte sui redditi; in particolare, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012, sono possibili due deduzioni dall'Irpef/Ires:

1. una quota pari al 10% dell'IRAP corrisposta nel periodo d'imposta, forfetariamente riferita all'imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati (al netto degli interessi attivi e proventi assimilati);
2. una parte di IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato (al netto delle deduzioni di legge).

**L'art. 4 del Decreto Legge 16/2012 ha esteso la deducibilità dell'Irap pagata sul costo del personale dipendente e assimilato anche agli esercizi anteriori al 2012, consentendo, quindi, di chiedere il rimborso delle maggiori imposte Irpef/Ires versate, nei 48 mesi precedenti al periodo d'imposta 2012, a seguito del precedente regime di indeducibilità.**

### Soggetti che possono accedere al rimborso

La richiesta di rimborso della maggiore Irpef/Ires versata per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2012, spetta ai seguenti soggetti:

- società di capitali e enti commerciali;
- società di persone e imprese individuali;
- banche e altri enti e società finanziari;
- imprese di assicurazione;
- persone fisiche, società semplici e quelle a esse equiparate esercenti arti e professioni.

In linea di principio, il nuovo regime di deducibilità riguarda tutti i contribuenti per i quali la base imponibile delle imposte sui redditi è determinata in maniera analitica

### Componente costo del lavoro

Il requisito da verificare (per ciascun anno in cui si richiede il rimborso) è l'esistenza della componente costo del lavoro. A tal fine rilevano le retribuzioni dei lavoratori subordinati, i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, nonché ad amministratori di società.

### Individuazione della maggiore Irpef/Ires rimborsabile

Il contribuente può richiedere il rimborso delle maggiori imposte sui redditi versate (oppure della maggiore eccedenza a credito) dal 28 dicembre 2007 a condizione che, alla data del 28 dicembre 2011 fosse ancora pendente il termine di 48 mesi per richiedere il rimborso.

Più precisamente i versamenti relativi ad Irpef/Ires e gli anni interessati dall'istanza sono così individuati (per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare):

*La presente comunicazione, comprensiva di allegati, è indirizzata esclusivamente ai destinatari specificati. L'accesso, la divulgazione, la copia o la diffusione sono vietate a chiunque altro ai sensi delle normative vigenti, e possono costituire violazione penale. In caso di errore nella ricezione, il ricevente è tenuto a cestinare immediatamente il messaggio, dandone conferma al mittente a mezzo fax o e-mail.*

Anno	Versamento	
2007	1° e 2° rata d'acconto 2007	Rilevano anche se effettuati prima del 28.12.2007 in quanto il relativo saldo scadeva nel 2008 (dopo il 28.12.2007)
2008	Saldo 2007 e 1° e 2° rata d'acconto 2008	Somme pagate nel 2008. In riferimento agli acconti, questi rilevano nel limite dell'IRAP dovuta per tale anno
2009	Saldo 2008 e 1° e 2° rata d'acconto 2009	Somme pagate nel 2009. In riferimento agli acconti, questi rilevano nel limite dell'IRAP dovuta per tale anno
2010	Saldo 2009 e 1° e 2° rata d'acconto 2010	Somme pagate nel 2010. In riferimento agli acconti, questi rilevano nel limite dell'IRAP dovuta per tale anno.
2011	Saldo 2010 e 1° e 2° rata d'acconto 2011	Somme pagate nel 2011. In riferimento agli acconti, questi rilevano nel limite dell'IRAP dovuta per tale anno nel limite dell'IRAP dovuta per tale anno

### Modalità e termini di presentazione dell'istanze

L'istanza di rimborso deve essere inviata telematicamente all'Agenzia delle Entrate tramite l'apposito modello approvato dalla stessa con il provvedimento del 17 dicembre 2012.

La trasmissione dei dati contenuti nell'istanza può essere eseguita direttamente da parte dei soggetti abilitati dall'Agenzia delle Entrate, tramite una società del gruppo (qualora il richiedente appartenga ad un gruppo societario) oppure tramite i soggetti incaricati (es. dottori commercialisti ed esperti contabili).

I rimborsi saranno eseguiti secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze, in base al programma di trasmissione fissato nel provvedimento direttoriale, differenziato a seconda dell'area geografica di domicilio fiscale del contribuente.

Apertura del canale telematico		Area geografica
Data	Ora	
Venerdì 18.1.2013	12:00	Marche
Lunedì 21.1.2013	12:00	Molise
		Basilicata
		Abruzzo
		Calabria
Mercoledì 23.1.2013	12:00	Valle d'Aosta
		Friuli Venezia Giulia
		Provincia di Bolzano
		Provincia di Trento
Venerdì 1.2.2013	12:00	Sardegna
		Umbria
Lunedì 4.2.2013	12:00	Toscana (persone fisiche)
Martedì 5.2.2013	12:00	Toscana (altri soggetti)
Mercoledì 6.2.2013	12:00	Liguria
Giovedì 7.2.2013	12:00	Puglia
Venerdì 8.2.2013	12:00	Piemonte (persone fisiche)
Lunedì 18.2.2013	12:00	Piemonte (altri soggetti)
Martedì 19.2.2013	12:00	Sicilia
Mercoledì 20.2.2013	12:00	Emilia Romagna (persone fisiche) eccetto Provincia di Bologna
Giovedì 21.2.2013	12:00	Emilia Romagna (altri soggetti) eccetto Provincia di Bologna

Apertura del canale telematico		Area geografica
Data	Ora	
Venerdì 22.2.2013	12:00	Provincia di Bologna
Lunedì 25.2.2013	12:00	Veneto (persone fisiche)
Martedì 26.2.2013	12:00	Veneto (altri soggetti) eccetto Province di Verona, Vicenza e Treviso
Mercoledì 27.2.2013	12:00	Altri soggetti delle Province di Verona, Vicenza e Treviso
Lunedì 4.3.2013	12:00	Lazio (esclusa Provincia di Roma)
Martedì 5.3.2013	12:00	Provincia di Roma (persone fisiche)
Mercoledì 6.3.2013	12:00	Provincia di Roma (altri soggetti)
Giovedì 7.3.2013	12:00	Campania (persone fisiche)
Venerdì 8.3.2013	12:00	Campania (altri soggetti)
Lunedì 11.3.2013	12:00	Province di Varese, Como, Monza e della Brianza
Martedì 12.3.2013	12:00	Comune di Milano
Mercoledì 13.3.2013	12:00	Province di Lodi, Pavia e Milano (eccetto Comune di Milano)
Giovedì 14.3.2013	12:00	Province di Bergamo, Sondrio e Lecco
Venerdì 15.3.2013	12:00	Province di Brescia, Cremona e Mantova

Il modello deve essere inviato entro:

- 60 giorni dalle suddette date, per i termini di decadenza (48 mesi dalla data del versamento) che, ancora pendenti alla data del 28.12.2011, ricadono nel periodo intercorrente tra il 28.12.2011 e il 60° giorno successivo alle suddette date;
- 48 mesi dal momento in cui è stato effettuato il versamento, per i termini di decadenza che scadono oltre il 60° giorno successivo alla data di attivazione della procedura telematica (secondo il predetto calendario).

Da alcune simulazioni effettuate, si può ipotizzare, in media e sempre salvi i casi particolari, che il beneficio spazia tra l'1% (per le società di capitali) e l'1,8% (per i contribuenti irpef con aliquote marginali elevate) del costo del lavoro indeducibile ai fini irap. Considerando che una parte delle retribuzioni, oltre ai contributi, già viene dedotta, si può alternativamente individuare il beneficio in una quota intorno allo 0,75% (per i soggetti ires) del costo del lavoro iscritto a bilancio.

Distinti saluti.

**Per ASSOSNAI**  
**Studio Bondavalli**